



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 136 del 2 Febbraio 2024

MEETING DELLE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE PUGLIESI: LUNEDÌ 5 FEBBRAIO ALLE 17.30 APPUNTAMENTO A BARI PRESSO IL CENTRO CONGRESSI FIERA DEL LEVANTE (SALA 2)

Il Comitato Regionale rinnova l'appuntamento riservato alle Società affiliate per il **Meeting delle Società Dilettantistiche Pugliesi** della stagione sportiva 2023/2024, in programma **lunedì 5 febbraio 2024**. All'evento organizzato nella **Sala 2** del **Centro Congressi** della **Fiera del Levante** di **Bari** (*Ingresso "Agricoltura" – Via Vittorio Emanuele Orlando s.n.c.*), sono invitati **Presidenti, Tecnici e Capitani** delle Società iscritte ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Futsal.

Parteciperanno all'incontro programmatico con i club dilettantistici maschili e femminili, oltre al Presidente della LND Puglia **Vito Tisci**, anche il vertice del CRA Puglia **Domenico Celi**, il Presidente dell'AIAC **Domenico Ranieri**, il Delegato dell'AIC **Dario Loporchio**, e tutti i rappresentanti del calcio pugliese. Finalità dell'incontro è quella di stabilire un proficuo **scambio di opinioni ed esperienze** fra i protagonisti dei Campionati Regionali della corrente stagione sportiva ed i rappresentanti del calcio pugliese, anche al fine di migliorare i rapporti di collaborazione tra le Società e le varie Componenti Tecniche.

Nell'ambito del Meeting sarà aperto un **focus** sulla **Riforma dello Sport**, con particolare attenzione sull'attuazione del **decreto legislativo n. 36/2021** in materia di **lavoro sportivo**, per analizzarne gli effetti sul mondo del calcio. Ad approfondirne le principali novità saranno due esperti dell'**Associazione Nazionale Commercialisti dello Sport**: il Consigliere Nazionale **Vito Antonello Ricci** e il Socio Fondatore dell'ANCDS **Paolo Antonio Dicillo**.

Nel corso della serata riceveranno un riconoscimento **le Società dilettantistiche** che hanno vinto le **competizioni ufficiali** e i **premi disciplina** della s.s. 2022/2023. Saranno consegnati anche i **premi speciali** "**Gaetano Romanazzi**" e "**Rocco Augelli**" della stagione sportiva precedente.

È **Pasquale De Candia**, vincitore del Campionato di Eccellenza con il Manfredonia Calcio 1932, il destinatario del prestigioso riconoscimento riservato al miglior allenatore della s.s. 2022/2023. La LND Puglia, inoltre, ha assegnato la prima edizione del premio in memoria dell'ex calciatore prematuramente scomparso nel 2020 ad **Alessandro Amoroso** (A.S.D. Unione Calcio), **Davide Cavaliere** (U.G. Manduria Sport) e **Daniel Munoz Hernandez** (A.S.D. UGENTO), capocannonieri in *ex aequo* del Campionato di Eccellenza con un bottino di **16 reti ciascuno**. A stabilirlo è stata la **Giuria Tecnica** presieduta da **Domenico Favale**, composta da **Paolo Augelli, Salvatore Petrarolo, Antonio Villani, Alessandro Schirone** e **Lucia Abruzzese**, con la segreteria di **Giuseppe Sforza**, riunitasi oggi in videoconferenza per l'occasione.

Riceveranno inoltre i diplomi di idoneità a "**Collaboratore della Gestione Sportiva LND**" tutti i partecipanti al corso organizzato nella s.s. 2022/2023 in collaborazione con **ADiSe, Lega Nazionale Dilettanti e Settore Tecnico**.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Attività Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

57^a EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA

Stagione Sportiva 2023/2024 (Fase Regionale)

A seguito Determinazione nr.06/2024 in data 1 Febbraio 2024 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in occasione dell'incontro di calcio valevole come finale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza Regionale "Molfetta Calcio - Manduria Sport" in programma il 4 febbraio 2024, caratterizzato da profili di criticità, il Questore di Bari, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le società sportive, vorrà valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative, da adottare a cura delle stesse:

- ✓ vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Taranto sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara;
- ✓ vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sotto la responsabilità della società sportiva "ASD Manduria Sport" in ricevitorie individuate d'intesa con le Questure interessate, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento di identità;
- ✓ trasmissione, a cura della società sportiva "ASD Manduria Sport", dell'elenco degli acquirenti alla Questura di Bari, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10.00 del giorno della gara;
- ✓ eventuale impiego nel settore ospiti di volontari della società sportiva "ASD Manduria Sport" con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);
- ✓ adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/02/2024	4 A	REAL SAN GIOVANNI	SANT ONOFRIO CALCIO		10:00	09:30	

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/02/2024	4 A	SOCCER DREAM PARABITA	CASARANO CALCIO S.R.L.	04/02/2024	15:30	09:30	

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/02/2024	4 A	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	SOCCER DREAM PARABITA	04/02/2024	15:30	11:00	

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI FASE 2

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/02/2024	1 A	KICK OFF ACADEMY A.R.L.	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	04/02/2024	15:00	11:00	

PROGRAMMA GARE

UNDER 16 ALLIEVI REGIONALI FASE 2

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	INVICTUS LAM ACCADEMY	A	11/02/2024 11:00	C.COM.S.ANGELO DEI RICCHI E.A	ANDRIA
VIRTUS CALCIO FOGGIA	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	A	11/02/2024 09:30	STADIO COMU."M. D'ACHILLE"E.A	TROIA
VIRTUS PALESE CALCIO	COSMANO SPORT FOGGIA	A	11/02/2024 09:30	CAMPO	DA DESTINARSI

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CITTA DI OTRANTO	POLISPORTIVA GALATONE	A	11/02/2024 09:30	C.COM."PASQUALE NACHIRA"E.A	OTRANTO
PRO CALCIO BARI	GIGI ORLANDINI	A	11/02/2024 08:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR.	BARI (SAN PAOLO) (in assenza di pubblico)
REAL PUTIGNANO	TAF CEGLIE MESSAPICA	A	11/02/2024 09:30	C.COM"TORINO 49"ER.AR	PUTIGNANO

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI FASE 2

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
EAGLES SAN SEVERO	ATLETICO VIESTE	A	12/02/2024 15:30	CAMPO COM RICCIARDELLI E.A.	SAN SEVERO
REAL SAN GIOVANNI	S.PIO X	A	11/02/2024 11:00	CAMPO COM "A.MASSA"B E.A.*	SAN GIOVANNI ROTONDO
UNITI PER CERIGNOLA	TIQUITACA FOOTBALL CLUB	A	11/02/2024 11:00	MONDO SPORT TORRICELLI ER.AR	CERIGNOLA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BARLETTA 1922	VIRTUS PALESE CALCIO	A	11/02/2024 11:00	CAMPO	DA DESTINARSI
ETRA BARLETTA 2008	NEW TEAM TERLIZZI	A	11/02/2024 11:30	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	SOCCER TRANI	A	11/02/2024 08:30	C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.	BARI (PALESE)

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ESPERIA MONOPOLI A R.L.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	A	11/02/2024 11:00	CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A	MONOPOLI
INVICTUS LAM ACCADEMY	PRO CALCIO BARI	A	11/02/2024 11:00	NUO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	GIOVANI CRYOS	A	11/02/2024 11:30	C.C"S.DIOMEDE"ER.AR.	BARI (SAN PAOLO) (in assenza di pubblico)

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO RACALE	MESAGNE CALCIO 2020	A	11/02/2024 09:30	CAMPO COMUNA."L.BASURTO"ER.AR	RACALE
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	FABRIZIO MICCOLI	A	11/02/2024 11:00	CAMPO COMUNALE	CAVALLINO
TACKLE TOTO INGROSSO	KICK OFF ACADEMY A R.L.	A	11/02/2024 09:00	CAMPO COM "LA TORRE"EA DR ILLU	CASTRIGNANO DEI GRECI

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Nicola FANTETTI (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 22 gennaio 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA in data 17/01/2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Brindisi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 dell'11 gennaio 2024, in ordine alla gara A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA - G.S.D. FASANO, valevole per il campionato Terza Categoria, disputata il giorno 3/01/2024, con la quale il predetto Giudice ha deliberato "...di ravvedere l'errore tecnico da parte del Direttore di gara, demandando alla Delegazione Provinciale FIGC-LND di Brindisi per la ripetizione della gara".

Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA ha proposto tempestivo reclamo, preceduto da rituale preavviso, avverso la decisione adottata dal Giudice di prime cure in quanto, nel ravvisare l'errore tecnico, ometteva - ai fini delle necessarie valutazioni - di rilevarne l'effettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara.

Nella circostanza il Direttore di gara, come dallo stesso confermato in supplemento di rapporto, faceva disputare due tempi della durata di 45 minuti, oltre recupero, omettendo di far riprendere il gioco dal 7° minuto di gioco del primo tempo, come disposto dal Giudice sportivo, in quanto la gara disputata il 10/12/2023 era

stata sospesa per impraticabilità del campo al 6° minuto del primo tempo: pertanto ne era stata disposta la prosecuzione.

Ha osservato la reclamante, pur non disconoscendo il verificarsi dell'errore tecnico in cui sarebbe incorso l'arbitro, che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto limitarsi a tale constatazione ma valutarne anche l'incidenza in termini di regolare svolgimento della gara, incidenza, nel caso di specie, pressoché nulla - posto che nei 7 minuti di gioco in più effettuati nel corso del primo tempo - non si è verificato alcun episodio che abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

A sostegno della propria tesi ha richiamato una decisione della Corte d'Appello Nazionale, concludendo per l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo impugnata e, conseguentemente, per il ripristino e l'omologazione del risultato conseguito sul campo di 1 – 0 in favore dell'ASD Città di Avetrana.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il 22 gennaio 2024 nessuno è intervenuto per la società reclamante e, all'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Diritto

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Appare del tutto pacifico che il Direttore di gara sia incorso in un errore tecnico, facendo disputare per intero la ripetizione della gara - anziché riprendere il gioco dal 7° minuto del primo tempo, come stabilito dal Giudice Sportivo.

Ma è altrettanto evidente che non necessariamente a quell'errore tecnico consegua l'annullamento della gara, così come espressamente previsto all'art. 10, comma 5 C.G.S., in virtù del quale *“Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”*.

Questa Corte ritiene che, proprio in applicazione di tale previsione normativa, la gara debba considerarsi regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo, così come indicato alla successiva lettera a) dell'art. 10, comma 5 C.G.S..

Si è condivisibilmente sostenuto, che *“la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza, volte da un lato a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall'altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto, in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara”* (*Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli*)

Ciò, ovviamente, non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell'arbitrio, in quanto l'Organo di Giustizia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà sempre valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva, ai fini della regolarità o irregolarità della gara e del risultato della medesima.

Vale a dire che se il merito sportivo, rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o, comunque, sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, ritiene questa Corte Sportiva che la indebita ripresa della partita dal primo minuto di gioco, in mancanza di alcun elemento idoneo anche soltanto a ipotizzare un'effettiva incidenza (positiva o negativa) sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l'intera gara, imponendone la ripetizione (*Decisione n. 085/CSA/2020-2021 III Sezione, Corte Sportiva d'Appello del 12/02/2021*).

Nel caso di specie, infatti, il protrarsi per 7 minuti di gioco nel primo tempo, conclusosi con il risultato di 0-0 e senza altri episodi significativi per il risultato, non ha inciso in alcun modo sul corretto svolgimento della gara. Nessun'incidenza, poi, può rilevarsi nella disputa del secondo tempo - che ha regolarmente avuto luogo per 45 minuti, oltre il tempo di recupero.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 139 vigenza C.G.S.

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 in favore della A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA;
- 2) di disporre la restituzione della tassa versata dall'istante.

Il Presidente e Relatore
Nicola FANTETTI

Depositato in data 2 Febbraio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 29 gennaio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE B

Gara: A.S.D. GINOSA - A.S.D. ATLETICO RACALE del 14.01.2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. ATLETICO RACALE, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 121 del 18/01/2024 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva comminata al calciatore ALMEYRA VENA LEANDRO DAMIAN la squalifica per quattro gare effettive.

Ritenuto in fatto

Con atto del 18 gennaio 2024 la ASD Atletico Racale preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 121 del 18 gennaio 2024, con cui quest'ultimo aveva irrogato la squalifica per quattro gare effettive al proprio calciatore Almeyra Vena Leandro Damian.

Con atto datato 22 gennaio 2024 - spedito a mezzo posta elettronica certificata in pari data, la ASD Atletico Racale proponeva reclamo dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello.

Il Presidente della Corte fissava per il 29/1/2024 l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

All'udienza nessuno compariva per la parte reclamante, nonostante la disponibilità manifestata nel reclamo affinché il sig. Almeyra venisse ascoltato personalmente: veniva contattato telefonicamente il direttore di gara per chiarimenti, alla luce anche delle motivazioni addotte nel reclamo.

Il direttore di gara ribadiva integralmente quanto riportato nel referto.

Dopo l'intervento del relatore designato e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo deve essere respinto.

Premesso che le immagini allegate al reclamo, in applicazione del vigente codice di giustizia sportiva, non sono processualmente utilizzabili, quanto riportato nelle note del referto arbitrale da parte del Direttore di gara - che trova conferma in quello dell'assistente numero 1 - viepiù confermato nel corso dell'udienza dall'arbitro, ascoltato telefonicamente da questa Corte, costituisce ex art. 61, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva "*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*", come abbondantemente e pacificamente sancito dalla giurisprudenza e ribadito in più occasioni da questa stessa Corte.

Nel referto arbitrale si legge che "*mentre le società si dirigevano verso gli spogliatoi, notavo che il calciatore con la maglia n. 20 della società ospite (Atletico Racale) Almeyra Vena Leandro Damian si dirigeva con fare minaccioso e proferendo numerose frasi ingiuriose (in lingua straniera) verso il massaggiatore della società ospitante (Ginosa) il sig. Nocco Vito e improvvisamente gli sferrava - con forte violenza - uno schiaffo sul volto, il che causava la caduta rovinosa dello stesso sul tdg. Lo stesso numero 20 Almeyra Vena Leandro Damian (Atletico Racale) si dirigeva velocemente negli spogliatoi, facendosi strada spintonando qualsiasi tesserato che provava ad ostacolarlo (compreso un Carabiniere)*".

Come anticipato, questa versione trova forza e conferma nel referto redatto dall'assistente dell'arbitro numero 1.

Il referto arbitrale, per giurisprudenza pacifica e costante, in applicazione del tenore letterale dell'art. 61, comma 1, del CGS, ha valore di fede privilegiata del referto arbitrale, ribadito anche dal Collegio di Garanzia dello Sport, I^a sezione, con la decisione n. 23/2021. Secondo il Collegio di Garanzia la sintesi delle attività del giudice di gara – investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 35, comma 11, CGS (oggi confluito nell'art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC), circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo ed al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara", contenuta nell'art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo. Così il referto arbitrale mantiene la sua efficacia, anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17).

Si precisa, a tal proposito che - nella loro funzione giustiziale - agli organi di giustizia sportiva è sì "applicabile" il principio di cui all'art. 116 c.p.c. e, quindi, del suo libero convincimento, ma tale convincimento si arresta dinanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore della fonte di prova (nel caso di specie il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (nel caso di specie dalla regolamentazione sportiva).

Per mero tuziorismo questo Collegio osserva che, ad ogni buon conto, esaminando la dinamica dei fatti - come descritta dalla società reclamante - emerge la condotta provocatoria proprio del calciatore Almeyra, il quale avrebbe sfilato con la mano il cappellino al sig. Nocco Vito, massaggiatore del Ginosa.

Si aggiunga che, come riportato in referto, il sig. Almeyra - nel dirigersi di corsa verso gli spogliatoi dopo aver colpito "*con forte violenza*" il sig. Nocco con uno schiaffo - spintonava anche un Carabiniere.

La fattispecie innanzi descritta è inequivocabilmente sussumibile in quella prevista dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, quale condotta violenta dei calciatori: decisamente congrua e proporzionata si appalesa la sanzione di quattro giornate di squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Almeyra Vena Leandro Damian.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. Atletico Racale;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Giuseppe CONTE

Depositato in data 2 Febbraio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PROMOZIONE

A seguito di supplemento reso dall'arbitro si comunica che a pag. 29 del Comunicato Ufficiale n. 134 dell'1/2/2024 è stata riportata a carico del calciatore PARISI Aldo (CALCIO CEGLIE) la squalifica per n. 4 gare effettive, tale sanzione deve invece intendersi a carico del calciatore NACCI Germano (CALCIO CEGLIE).

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/2/2024.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 2/2/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci